

Bruxelles, 8 luglio 2024
(OR. en)

12007/24

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0418(COD)**

**CODEC 1645
VISA 113
COWEB 124
COMIX 318
PE 193**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (Koordinaciona uprava) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 22-25 aprile 2024)

I. INTRODUZIONE

Il 10 aprile 2024 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato che, se il Parlamento europeo dovesse approvare la proposta della Commissione in oggetto senza emendamenti, il Consiglio approverebbe la posizione del Parlamento europeo.

Il 9 aprile 2024 il relatore Matjaž NEMEC (S&D, SI) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), una relazione volta a riprendere la proposta della Commissione.

Il fascicolo doveva¹ essere sottoposto a procedura di rettifica² in seno al Parlamento europeo dopo l'adozione della posizione in prima lettura da parte del Parlamento uscente.

¹ Doc. 10819/24.

² Articolo 241 del regolamento del Parlamento europeo.

II. VOTAZIONE

Il 23 aprile 2024 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura riprendendo la proposta della Commissione.

Dopo la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti del testo adottato, l'8 luglio 2024 il Parlamento europeo ha trasmesso al Consiglio la sua posizione in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato.

Il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

P9_TA(2024)0305

Esenzione del visto per i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (Koordinaciona uprava) (COM(2023)0733 – C9-0412/2023 – 2023/0418(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0733),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0412/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 aprile 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0172/2024),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (*Koordinaciona uprava*)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

* IL TESTO È STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA PARZIALE.

¹ Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio² adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri ("obbligo del visto") e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni ("esenzione del visto").
- (2) Con regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio³ la Serbia è stata spostata nell'elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto. Tale regolamento escludeva dall'esenzione dal visto i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava).

² Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

³ Regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1).

- (3) A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2023/850 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, che sposta il Kosovo* dall'allegato I, parte 2, all'allegato II, parte 4, del regolamento (UE) 2018/1806, i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba rimangono gli unici cittadini della regione dei Balcani occidentali soggetti all'obbligo del visto.
- (4) Al fine di garantire che l'intera regione dei Balcani occidentali sia soggetta allo stesso regime in materia di visti, i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba dovrebbero essere inclusi nel riferimento alla Serbia di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1806.

⁴ Regolamento (UE) 2023/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 110 del 25.4.2014, pag. 1).

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

- (5) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁵ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁶.
- (6) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁷ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁸.

⁵ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁶ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31)

⁷ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁸ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

- (7) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁰.
- (8) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio¹¹; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹⁰ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

¹¹ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Articolo 1

Nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1806 la voce "Serbia (esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava))⁽²⁾" è sostituita dalla seguente:

"Serbia (compresi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)) (*)

(*) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La presidente

Il presidente